**LEP**

88/2003

Viene annullato un dm, che maschera la sua natura regolamentare, per violazione della disciplina legislativa. La corte sfiora il problema della riserva di regolamento e si limita a verificare che i livelli essenziali in materia sanitaria sono oggi determinati in forme normative (legge e dpcm d'intesa con le regioni) precise, violate dall'atto impugnato. Afferma che i livelli essenziali non possono essere tutti disciplinati esclusivamente con legge: "che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori."

335/2003 trasporto a fune

 In questo quadro è di certo compreso tra i diritti civili il fondamentale e indisponibile diritto alla vita e alla integrità fisica (basato sugli articoli 2 e 32 della Costituzione), da assumersi nella fattispecie quale diritto del privato a fruire di un servizio pubblico in condizioni di incolumità, con il conseguente potere-dovere dello Stato di garantire in tutto il territorio nazionale le condizioni identiche della sua tutela essenziale, ponendo, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, le necessarie normative comuni di protezione e di sicurezza, sia legislative che regolamentari. In tale quadro certamente si colloca, di conseguenza, la normativa in esame, in quanto relativa all'esercizio in servizio pubblico delle funicolari di trasporto di persone e recante interventi tali da configurarsi come prestazioni essenziali di sicurezza del servizio, e dunque da applicarsi nell'intero territorio nazionale a garanzia della imprescindibile protezione, in questo settore, del richiamato diritto civile alla vita e alla integrità fisica.

383/2005

**Livelli essenziali**: "In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (cfr., da ultimo, la sentenza n. 285 del 2005)."

467/2005

La determinazione dei **livelli essenziali** dell’assistenza integrativa relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione differenziata rientra senza dubbio nella previsione dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost., in quanto relativa a prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

399/2006

l'informazione ambientale non rientra nell'"ambiente" ma nella tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, per cui è soggetta ai livelli essenziali. Cedevolezza della norme statali di attuazione delle direttive CE: il principio è contenuto nella legge di delega e si salda con il d.lgs.

166/2008

"Alla luce degli indirizzi giurisprudenziali prima richiamati, si può stabilire che gli spazi normativi coperti dalla potestà legislativa dello Stato sono da una parte la determinazione di quei **livelli minimali di fabbisogno abitativo** che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana e dall’altra parte la fissazione di principi generali, entro i quali le Regioni possono esercitare validamente la loro competenza a programmare e realizzare in concreto insediamenti di **edilizia residenziale pubblica** o mediante la costruzione di nuovi alloggi o mediante il recupero e il risanamento di immobili esistenti. L’una e l’altra competenza (la prima ricadente nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, la seconda in quella concorrente) si integrano e si completano a vicenda, giacché la determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche categorie di soggetti deboli non può essere disgiunta dalla fissazione su scala nazionale degli interventi, allo scopo di evitare squilibri e disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie sociali disagiate.

La norma censurata rispetta i suddetti confini di intervento della legislazione statale."

**322/2009**

**decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)** **, dispone che «per le****imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività»;prevede, altresì,che «le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione», restando «salvo il rispetto della disciplina comunitaria».**

**Il comma 2 stabilisce che detta disposizione «è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione», precisando che «resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela».**

3.2. – Il contenuto della disciplina in esame rende chiara l’infondatezza della tesi della ricorrente, secondo la quale la norma impugnata riguarderebbe materie «di interesse economico, tutte di competenza regionale». La locuzione «interesse economico» (e quella «sviluppo economico»), come questa Corte ha affermato, non vale, infatti, a configurare una materia spettante alla competenza legislativa regionale di tipo residuale, ma costituisce una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie, attribuite sia alla competenza statale che a quella regionale (sentenze [n. 63 del 2008](http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0063s-08.html), [n. 430 del 2007](http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0430s-07.html) e [n. 165 del 2007](http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0165s-07.html)). Inoltre, neppure è configurabile una materia «impresa», disgiunta dal settore nel quale la stessa opera e che possa, in quanto tale, ritenersi attribuita alla competenza delle Regioni ([sentenza n. 63 del 2008](http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0063s-08.html)).

La disciplina è, invece, riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita dall’articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, apparendo corretta la autoqualificazione in tal senso contenuta nella medesima, sebbene priva di efficacia vincolante (sentenze [n. 1 del 2008](http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0001s-08.html) e [n. 430 del 2007](http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0430s-07.html)).

Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli *standard* strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze [n. 168](http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0168s-08.html) e [n. 50 del 2008](http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0050s-08.html) e  [n. 387 del 2007](http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0387s-07.html)). Siffatto titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (sentenze [n. 328 del 2006](http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0328s-06.html), [n. 285](http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0285s-05.html) e [n. 120 del 2005](http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0120s-05.html) e [n. 423 del 2004](http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0423s-04.html)) e con esso è stato attribuito «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» ([sentenza n. 134 del 2006](http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0134s-06.html)). Si tratta, quindi, come anche questa Corte ha precisato, non tanto di una “materia” in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle ([sentenza n. 282 del 2002](http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0282s-02.html)).

In applicazione di siffatti principi, la disciplina in questione va ricondotta all’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

La disposizione impugnata mira, infatti, ad assicurare che tutte le imprese fruiscano, in condizioni di omogeneità sull’intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all’ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti. Siffatta certificazione deve essere idonea ad assicurare, contestualmente,alle imprese, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale, la possibilità di ottenerla, senza dover soggiacere ad inutili e pesanti duplicazioni di controlli, con conseguente vantaggio in termini di efficienza, efficacia, credibilità ed economicità; a tutti i fruitori dei prodotti o servizi erogati dalle medesimeimprese, la garanzia di una corretta verifica di conformità dei predetti ai requisiti minimidi qualità fissati dallenorme tecniche interne, europee ed internazionali di settore, effettuata da organismi, terzi ed indipendenti, a ciò appositamente preposti.

Inoltre, poiché il citato art. 30, comma 2, stabilisce che «resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela», neppure sono inibiti eventuali successivi controlli a fini sanzionatori e resta anche lo spazio per il legislatore regionale di identificare, nei propri settori di competenza, modalità diverse di realizzazione di eventuali più elevati e congrui livelli di tutela della qualità della certificazione, coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla norma.

La riconduzione della disciplina in esame all’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., comporta l’infondatezza della questione, sotto tutti i profili, e,vertendosi nell’ambito di una materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del sesto comma di detta norma, ad esso spetta anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare.